



I.S.I.S. CECILIA DEGANUTTI

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO
ISTITUTO PROFESSIONALE PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA
via A. Diaz n.60/a - 33100 UDINE - tel. 0432.21816 - fax 0432.506013 - C.F. 94151060301
e-mail udis021009@istruzione.it - PEC udis021009@pec.istruzione.it - <https://www.itsdeganutti.edu.it>



REGOLAMENTO VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE

PREMESSA

La scuola, a completamento dell'attività curriculare, promuove l'arricchimento dell'offerta formativa attraverso iniziative integrative, tra cui rientrano i viaggi di istruzione e le visite guidate in quanto strumenti utili per conoscere l'ambiente nei suoi aspetti paesaggistici, artistici e culturali. Essi sono un momento formativo nel quale gli studenti vengono abituati a rapportarsi in modo coerente e corretto con gli altri e con l'ambiente circostante, gestendo con maturità il tempo di impegno culturale e quello libero.

La programmazione e la realizzazione delle uscite didattiche, dei viaggi d'istruzione, degli scambi e dei soggiorni studio all'estero programmati dal Consiglio di classe rientrano a tutti gli effetti tra le attività scolastiche e fanno parte integrante del P.T.O.F. d'Istituto e della programmazione di classe di questo Istituto.

Art.1 – Oggetto

I DPR dell'8.03.1999 n. 275 e del 6.11.2000 n. 347 hanno attribuito totale autonomia alle istituzioni scolastiche anche in materia di viaggi d'istruzione, visite guidate ed uscite didattiche in Italia e all'estero.

La Nota MIUR dell'11.04.2012, prot. n. 2209 ha chiarito che:

"L'effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell'azione educativa (cfr. art. 7, D.lgs. n. 297/1994), e dal Consiglio di istituto o di circolo nell'ambito dell'organizzazione e programmazione della vita e dell'attività della scuola (cfr. art. 10, comma 3, lettera e), D.lgs. n. 297/1994)".

Il presente Regolamento è redatto, però, in conformità alle precedenti Circolari Ministeriali n. 291 del 14/10/92, n. 623 del 2/10/96, al D.P.R. n.275 dell'8 marzo 1999, al D.L. 44/01, alla nota prot. N. 1902 del 20 settembre 2002 e alla Nota 03.02.2016, prot. N. 674, si applica a:

- viaggi d'istruzione e d'integrazione culturale in località italiane ed estere
- visite guidate/uscite didattiche, attività di orientamento durante le ore curricolari o di una giornata presso mostre, monumenti, musei, gallerie, fiere, località di interesse storico artistico, parchi naturali
- viaggi connessi ad attività sportive quali specialità sportive tipicizzate ed attività genericamente

intese come sport alternativi: escursioni, campeggi, settimane bianche, settimane verdi, campi scuola, partecipazione a manifestazioni sportive

- stages linguistici, scambi culturali all'estero e/o soggiorni- studio
- adesioni ad iniziative promosse dal Ministero o da altri enti istituzionali.

Art.2 - Finalità

Le attività descritte all'art.1 costituiscono attività didattica a tutti gli effetti e vanno considerate parte integrante delle lezioni. Esse devono dimostrare in forma non generica, inserendone contenuti e modalità di svolgimento, di essere indirizzate alle seguenti finalità cognitive e formative:

- Socializzazione delle classi e integrazione di ciascun alunno;
- Sviluppo delle capacità di collaborazione, di senso di responsabilità e rispetto delle regole;
- Conoscenza della geografia dell'Italia e miglioramento della capacità di orientamento negli spostamenti lungo la nostra penisola e/o all'estero;
- Conoscenza del patrimonio storico-artistico e tecnico-scientifico dell'Italia e dei Paesi Esteri;
- Conoscenza delle istituzioni pubbliche e dei loro spazi;
- Approfondimento dei programmi scolastici;
- Perfezionamento della conoscenza delle lingue straniere;
- Orientamento scolastico in uscita.

Art.3 - Partecipazione

1. La partecipazione alle attività oggetto del presente Regolamento, per le finalità che le stesse devono perseguire, è estesa a tutti gli studenti. L'adesione degli alunni dovrà essere la più ampia possibile, mirando a coinvolgere l'intera classe. La partecipazione minima deve essere del 75% degli alunni frequentanti. Nel caso in cui la classe aderisca insieme ad altre ad una stessa visita d'istruzione, la partecipazione minima dovrà essere superiore al 50% degli alunni frequentanti ciascuna classe. In caso di esclusione per motivi disciplinari, la percentuale sarà ricalcolata sul numero di alunni che rispettino i requisiti di partecipazione. Ove necessario, saranno ammesse deroghe per Stage e Scambi linguistici.
2. È compito del Consiglio di Classe e/o della Commissione viaggi valutare preventivamente eventuali tetti massima di spesa ed individuare mete economicamente sostenibili dagli alunni.
3. È altresì compito del Consiglio di Classe valutare il profilo disciplinare degli alunni, tenuto conto anche del comportamento tenuto in classe e/ o nei viaggi d'istruzione precedenti, e, qualora questo non risultasse adeguatamente corretto o gestibile con l'ordinaria vigilanza, la classe o singoli studenti non potranno partecipare ai viaggi d'istruzione, sentiti i rispettivi genitori e acquisiti pareri preventivi.
4. I viaggi di istruzione, in quanto costituiscono iniziative complementari delle attività curriculari della scuola, sono riconosciuti come attività da computarsi fra i giorni di scuola a tutti gli effetti. Gli alunni

che non partecipano al viaggio d'istruzione frequentano le lezioni regolarmente. Le attività didattiche nei giorni dei viaggi di istruzione sono orientate a lezioni di mero approfondimento e/o recupero.

5. Al rientro sarà compito dei docenti delle discipline interessate far sì che gli alunni possano rendicontare i risultati dal punto di vista didattico e condividere i risultati didattici con i componenti della classe che non hanno partecipato.
6. In considerazione della normativa vigente relativamente al diritto degli alunni disabili a partecipare ai viaggi di istruzione, nelle classi nelle quali essi sono inseriti è necessaria la presenza del docente di sostegno che si occupi dell'alunno. I docenti delle classi esamineranno ogni singola situazione e valuteranno la capacità di autonomia personale e sociale di tali alunni, di concerto, se necessario, con la famiglia. Il rapporto docenti accompagnatori e numero di alunni diversamente abili terrà conto dell'effettivo grado di autonomia dei singoli studenti.
7. Eventuali esigenze di sistemazione alberghiera, alimentazione e trasporto devono essere segnalate tempestivamente al referente viaggi di istruzione, per poterne tenere conto già in fase di programmazione e richiesta di preventivi.
8. Per ciascuno studente partecipante il docente accompagnatore deve acquisire l'autorizzazione del genitore o di chi esercita la patria potestà ed eventuali dichiarazioni da parte della famiglia di specifiche situazioni relative allo stato di salute dello studente. Lo stesso docente deve altresì acquisire l'eventuale autorizzazione e/o le eventuali limitazioni dei genitori ad uscite e/o partecipazioni ad uscite serali o notturne al di fuori delle attività di visita diurna programmata. Tali dichiarazioni devono essere gestite nel rispetto della privacy.

Art.4 - Programmazione

1. Nessuna attività che preveda l'uscita degli alunni dai locali della scuola potrà essere svolta senza la relativa autorizzazione dei genitori acquisita preventivamente.
2. Il Consiglio di Classe, in osservanza alle indicazioni operative generali del Collegio dei Docenti, è responsabile della programmazione delle attività descritte all'art.1 e del rispetto che le finalità e le mete proposte siano conformi a quanto stabilito dall'art.2 in accordo alla C.M. n. 291 del 14/10/92 e n. 623 del 2/10/96. Il Consiglio di Classe gestisce la programmazione delle attività e le approva a maggioranza relativa, nelle programmazioni annuali.
3. Nel mese di settembre di ogni anno il Collegio docenti, sulla base delle disponibilità accertate, nomina una Commissione viaggi e visite di istruzione. Questa, acquisite le proposte dei singoli Consigli di Classe coerenti con gli obiettivi e i contenuti culturali della programmazione educativo-didattica e sulla base delle indicazioni didattiche e culturali fornite dal P.T.O.F. d'Istituto, svolta un'indagine informale di mercato, redige un ventaglio di alternative di viaggi d'istruzione.

La scelta finale delle mete spetterà ai singoli Consigli di Classe in conformità con la programmazione didattica annuale e, nei limiti del possibile, in modo omogeneo per classi parallele e indirizzi.

Art.5 – Durata e periodo di svolgimento

1. Il periodo massimo utilizzabile per le attività previste nel presente Regolamento è di sei giorni di lezione per ogni classe, oltre il tempo dei trasferimenti.
2. Sono escluse dal computo le uscite dedicate alle seguenti iniziative, purché si esauriscano all'interno di una giornata:
 - a. visite guidate a musei e mostre,
 - b. partecipazioni a rappresentazioni teatrali e cinematografiche,
 - c. partecipazioni a conferenze e simili.Dette iniziative dovranno essere effettuate col consenso di tutti i docenti della classe e autorizzate dall'Ufficio di Presidenza almeno cinque giorni prima dell'evento.
3. Non rientrano nel computo di cui al punto 1 i giorni dei viaggi dedicati agli scambi culturali, all'alternanza scuola-lavoro e agli stages linguistici.
4. Si dovrà cercare di effettuare tutti i viaggi di istruzione nello stesso arco temporale, preferibilmente in prossimità di giorni di sospensione delle attività didattiche programmate o festività. 5. L'effettuazione delle visite e dei viaggi dovrà essere scaglionata nell'arco dell'anno scolastico in modo da non intralciare il buon funzionamento dell'attività didattica. Sarebbe opportuno effettuarle fuori dai periodi di grande flusso turistico.
6. Tutte le uscite si svolgeranno nel rispetto del Piano annuale delle attività, evitando sovrapposizioni, e si concluderanno entro il mese di aprile, ad eccezione delle attività che riguardano visite a luoghi (Parchi nazionali, riserve naturali, osservatori astronomici...) dove le condizioni climatiche consentono l'accesso solo nella primavera avanzata, o per motivi particolari, previa delibera del Consiglio di Classe.
7. I soggiorni studio saranno effettuati senza vincoli col calendario scolastico, nel rispetto delle regole previste per i viaggi d'istruzione e secondo le decisioni prese dai docenti delle classi interessate.

Art.6 – Limiti di spesa

1. Riguardo ai costi, la Commissione e il D.S. sceglieranno, tra almeno tre preventivi di diverse agenzie, quello che meglio risponde ai requisiti presentati dettagliatamente e che consente la più ampia partecipazione degli alunni della classe.
2. Per ottimizzare i costi dei viaggi di istruzione si potrà proporre l'abbinamento di almeno due classi.
3. Tutte le spese sono a carico dei partecipanti. Il Consiglio d'Istituto può deliberare un contributo alle spese delle famiglie, su precisa richiesta, entro gli ambiti e con le modalità previste dalla vigente normativa a sostegno del diritto allo studio. La scuola potrà sovvenzionare, per l'intera quota o solo per parte di essa, secondo criteri di equità, le famiglie che presentino particolari e straordinarie situazioni di difficoltà economica tali da impedire ai loro figli di partecipare al viaggio. Le famiglie

avvanzeranno richiesta specificandone le ragioni, in maniera riservata, al Dirigente Scolastico.

4. Contestualmente alla manifestazione di interesse di adesione all'uscita didattica/viaggio di istruzione è richiesto il versamento di un acconto pari al 50% del costo preventivato del viaggio. Si precisa che in caso di successiva rinuncia dei singoli partecipanti, la quota versata non verrà rimborsata.
5. L'Istituto per l'organizzazione delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione si avvarrà di agenzie di viaggio individuate secondo la normativa vigente.

Art.7 – Docenti accompagnatori

1. La realizzazione delle attività è subordinata alla presenza di docenti accompagnatori, la cui scelta e nomina sono di competenza del Dirigente Scolastico, il quale avrà cura di individuare quei Docenti promotori e motivati che si impegnano attivamente nell'organizzazione di tutte le fasi del viaggio.
2. Gli accompagnatori verranno designati tra i docenti componenti il Consiglio di Classe e che, comunque, abbiano manifestato preventiva volontaria disponibilità a partecipare alle iniziative e non abbiano, senza motivazione valida e in presenza di adeguato preavviso, rifiutato altre proposte di accompagnare le proprie classi.
3. Per ogni uscita dovranno essere indicati due docenti accompagnatori per ogni gruppo-classe a prescindere dal numero degli studenti costituenti il gruppo; in presenza di più classi insieme ci dovrà essere un accompagnatore ogni 15 studenti e, comunque, si dovrà assicurare la presenza di un docente appartenente ad ogni classe.
4. Prioritaria è la sicurezza degli alunni, pertanto per nessuna ragione potranno essere individuate come accompagnatori i docenti che possano non assolvere in pieno il proprio compito.
5. Dovrà essere favorito un avvicendamento dei docenti accompagnatori.
6. Limitatamente ai viaggi all'estero, si dovrà garantire, quale priorità, la presenza di un docente di lingua straniera o docenti con riconosciute competenze linguistiche. Inoltre, valutate le situazioni, si potrà prevedere la presenza di ulteriori docenti accompagnatori per poter far fronte ad eventuali necessità di assistenza sopravvenute.
7. Tra i docenti accompagnatori, per ogni visita guidata o viaggio d'istruzione, sarà individuato, a cura della Dirigenza, un capogruppo, di riconosciuta esperienza, che dovrà collaborare con la funzione strumentale con la Commissione viaggi per affinare nei dettagli il programma, prenotare visite, mantenere i contatti con le agenzie di viaggio, con le guide turistiche, ecc...
8. Nel caso di partecipazione di alunni diversamente abili è prioritaria la presenza del proprio insegnante di sostegno, di altro docente della classe, o di altro docente di sostegno che avrà dato la propria disponibilità.
9. Nel caso di un improvviso impedimento di un accompagnatore, il Dirigente provvederà per quanto possibile alla sua sostituzione.
10. Non saranno ammessi estranei alle classi interessate, anche se facenti parte dell'organico

dell'Istituto, se non per esplicita e motivata autorizzazione del Dirigente scolastico, informati i genitori degli alunni.

11. Durante il viaggio nessun docente è autorizzato a lasciare anche temporaneamente incustodito il gruppo-classe, salvo causa di forza maggiore e previo affido ad altro docente accompagnatore.
Gli studenti saranno sempre sotto la vigilanza e la tutela degli insegnanti accompagnatori, compatibilmente con la logistica della struttura da visitare o l'evento a cui partecipare e le rispettive regole organizzative o previste dal programma della manifestazione.
12. Sarà cura dei docenti accompagnatori verificare l'autorizzazione/adesione e coordinare il versamento del relativo acconto da parte degli studenti.
13. Per le visite guidate e i viaggi di istruzione, tutta la documentazione deve essere prodotta al Dirigente almeno 10 giorni prima della partenza. Non verrà dato seguito alle richieste di autorizzazione pervenute oltre tale limite e/o non conformi a quanto indicato nei punti precedenti.
14. Spetta altresì ai docenti accompagnatori acquisire eventuali informative di carattere sanitario dei partecipanti al viaggio di istruzione, la lettura delle stesse e il riserbo sui contenuti come previsto dalle norme sulla privacy.

Art. 8 – Norme generali per la partecipazione e il comportamento degli studenti

1. Se l'allievo è minorenne sarà tassativamente necessario acquisire il consenso della persona che esercita la potestà familiare. Per i maggiorenni è opportuno che la famiglia sia comunque messa a conoscenza della partecipazione del proprio figlio al viaggio e trasmettere relativa autorizzazione.
2. Gli studenti potranno partecipare alle uscite didattiche e ai viaggi di istruzione, di qualsiasi tipologia, solo se non risultano destinatari di Provvedimenti disciplinari, salvo motivata deroga da parte del Dirigente scolastico; ciò al fine di favorire comportamenti responsabili durante le attività curriculari.
3. Il consenso, previsto per gli allievi minorenni, dell'esercente la patria potestà costituisce il presupposto per la partecipazione dell'alunno al viaggio, ma non esonera, com'è ovvio, gli organizzatori e gli accompagnatori delle responsabilità di ogni ordine previste dalla normativa vigente.
4. Tutti gli studenti dovranno inoltre essere muniti di un documento di identificazione e di un documento valido per l'assistenza sanitaria.
5. Tutti gli studenti partecipanti dovranno essere inseriti nell'elenco della classe di appartenenza convalidato dal Dirigente scolastico.
6. Nei viaggi all'estero i partecipanti dovranno essere provvisti di documento valido per l'espatrio e del documento valido per l'assistenza sanitaria all'estero.
7. Tutti i partecipanti dovranno essere coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni.
8. Lo studente partecipante all'iniziativa dovrà:
 - a. mantenere un atteggiamento corretto, che non ostacoli o crei difficoltà alla realizzazione delle attività programmate, un comportamento idoneo a non causare danni a persone o a cose e

- coerente con le finalità educativo-formative dell'istituzione scolastica, evitando in particolare comportamenti chiassosi od esibizionistici;
- b. osservare scrupolosamente le regole del vivere civile, in particolare il rispetto degli orari e del programma previsto;
 - c. evitare, sui mezzi di trasporto, spostamenti non necessari e rumori eccessivi; d. muoversi in albergo in modo ordinato e coordinato secondo le disposizioni date dagli accompagnatori, evitando ogni rumore che possa turbare in qualunque modo il diritto alla quiete degli altri ospiti e qualunque tipo di comportamento che arrechi disturbo o danno nella struttura ospitante;
 - e. non fumare, non detenere bevande alcoliche o sostanze stupefacenti e/o farne uso, anche se maggiorenne;
 - f. non sarà tollerato in alcun modo la detenzione o l'uso di sostanze stupefacenti. Tale comportamento sarà denunciato alle autorità competenti e l'alunno verrà fatto tornare nella propria sede.
 - g. mantenersi unito al gruppo durante la visita, attenersi alle indicazioni degli accompagnatori e non allontanarsi senza esplicita autorizzazione, anche se maggiorenne;
 - h. essere puntuale agli appuntamenti di inizio giornata ed a quelli eventuali nel corso della giornata; i. non allontanarsi dall'albergo su iniziativa personale sia di giorno che di notte; j. rispettare la decisione dell'Insegnante accompagnatore di fare rientrare, all'ora stabilita, gli alunni nelle proprie rispettive camere;
 - k. rispettare gli orari del proprio e dell'altrui riposo, per evitare stanchezza il giorno dopo e quindi perdere la possibilità di fruire al massimo delle opportunità culturali ed umane offerte dal viaggio.
9. Nel caso di scambio culturale con soggiorno in famiglia, l'alunno dovrà tenere nei confronti della famiglia ospite un comportamento ugualmente ispirato alla massima correttezza e rispettare le indicazioni ricevute dalla famiglia ospitante.
10. Eventuali comportamenti scorretti tenuti dallo studente durante l'iniziativa verranno successivamente riportati in sede di Consiglio di Classe per essere esaminati. Lo stesso Consiglio di Classe potrà stabilire sanzioni disciplinari e/o valutare l'opportunità di non consentire la partecipazione dell'alunno a successive e/o ulteriori uscite didattiche e viaggi di istruzione.
11. Eventuali danni materiali procurati durante il viaggio saranno addebitati al responsabile se individuato o all'intero gruppo coinvolto in assenza di tale individuazione.
12. Gli insegnanti accompagnatori, in caso di inosservanza del presente Regolamento da parte dei singoli studenti, possono contattare i genitori o l'esercente la patria potestà, per richiedere un intervento diretto sullo studente.
13. In caso di gravi inosservanze delle regole gli accompagnatori valuteranno il diritto dello studente alla prosecuzione del viaggio di istruzione e, dopo tempestiva comunicazione alla famiglia, previa autorizzazione del Dirigente scolastico, ne verrà immediatamente predisposto il rientro a casa con

oneri a carico della famiglia.

14. Ove si creassero situazioni di particolare gravità, d'intesa fra i docenti accompagnatori e il Dirigente scolastico, può essere prevista l'immediata interruzione del viaggio con onere finanziario a carico degli allievi responsabili.

Art.9 – Competenze dei genitori

I genitori si impegnano:

- a. a sostenere le spese di partecipazione poste a loro carico;
- b. a risarcire eventuali danni causati dal proprio figlio;
- c. a sottoscrivere eventuali forme di copertura assicurativa aggiuntiva, ritenute necessarie dalla Scuola;
- d. a segnalare al Dirigente scolastico o al Coordinatore del Consiglio di classe, al momento della richiesta di partecipazione, situazioni di salute (ad esempio diabete, allergie, assunzione di farmaci, ecc.) che prevedano particolari premure o accorgimenti da parte dei docenti accompagnatori;
- e. ad intervenire in caso di richiesta degli insegnanti accompagnatori anche per far rientrare a casa lo studente, se allontanato per motivi disciplinari.

Art.10 – Relazione finale

Alla fine di ogni attività contemplata nel presente regolamento accompagnatori e alunni, ciascuno per conto proprio, relazioneranno sul viaggio e sulla valenza didattica delle attività svolte, nonché sugli aspetti logistico- organizzativi.

Art.11 – Aspetti non contemplati nel presente Regolamento

Per tutto quanto non contemplato nel presente documento si rimanda alla normativa vigente.

Art.12 – Approvazione e pubblicazione Regolamento sono ammesse deroghe per Stage e Scambi linguistici.

Il presente Regolamento, approvato dal Collegio Docenti in data 23/10/2024 e dal Consiglio d'Istituto in data 30/10/2024, viene pubblicato all'Albo on line di codesta Istituzione scolastica.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Maria Rosa Castellano
documento informatico firmato digitalmente, ai sensi
del D. Lgs 82/2005 art.20 e ss.mm.ii. e norme collegate